SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 153° - Numero 299

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 24 dicembre 2012** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AGLI ABBONATI

Si informano i Gentili Abbonati che dal 3 dicembre i canoni di abbonamento per l'anno 2013 sono pubblicati nelle ultime pagine di tutti i fascicoli della Gazzetta Ufficiale. Si ricorda che l'abbonamento decorre dalla data di attivazione e scade dopo un anno od un semestre successivo a quella data a seconda della tipologia di abbonamento scelto. Per il rinnovo dell'abbonamento i Signori abbonati sono pregati di usare il modulo di sottoscrizione che verrà inviato per posta e di seguire le istruzioni ivi riportate per procedere al pagamento.

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 dicembre 2012, n. **225**.

Scioglimento del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 88 della Costituzione;

Sentiti i Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;

Decreta:

Il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati sono sciolti.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta Ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 dicembre 2012

NAPOLITANO

MONTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* SEVERINO

12G0248

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 dicembre 2012, n. **226**.

Convocazione dei comizi per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data odierna, che dispone lo scioglimento della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Visti gli articoli 61 e 87, terzo comma, della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e successive modificazioni;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 2012;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno;

EMANA
il seguente decreto:

I comizi per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica sono convocati per i giorni di domenica 24 febbraio e di lunedì 25 febbraio 2013.

La prima riunione delle Camere avrà luogo il giorno di venerdì 15 marzo 2013;

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 dicembre 2012

NAPOLITANO

MONTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

CANCELLIERI, *Ministro dell'interno*

Visto, *il Guardasigilli:* SEVERINO

12G0249

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 dicembre 2012.

Sospensione del sig. Michele Giovine dalla carica di consigliere regionale della Regione Piemonte.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 15, commi 4-*bis* e 4-*ter*, della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni;

Vista la nota del Rappresentante dello Stato per i rapporti con il sistema delle autonomie in Piemonte, prot. n. 2011004034/Area II del 3 ottobre 2012, con la quale è stata trasmessa, ai sensi dell'art. 15, comma 4-*ter* della citata legge n. 55/1990, la sentenza emessa dalla Corte di appello di Torino - Sezione terza penale - in data 22 maggio 2012, che ha confermato la condanna alla pena di anni due e mesi otto di reclusione, inflitta al sig. Michele Giovine nel giudizio di primo grado dal Tribunale di Torino, con sentenza emessa in data 30 giugno 2011, per i reati di cui agli articoli 81 cpv. c.p., 110 c.p., 90, comma 2 decreto del Presidente della Repubblica n. 570/1960;

Considerato che il menzionato art. 15, comma 4-*bis*, lettera *b)* dispone la sospensione di diritto, fra l'altro, dalle cariche di «... consigliere regionale» per «coloro che, con sentenza di primo grado, confermata in appello per la stessa imputazione, hanno riportato una condanna ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per un delitto non colposo, dopo l'elezione o la nomina»;

Considerato che tale disposizione, pur a seguito degli interventi abrogativi operati dall'art. 274 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali, è tuttora applicabile nei confronti dei consiglieri regionali, come ritenuto dalla Suprema Corte di Cassazione nella sentenza n. 17020 del 12 novembre 2003;

Rilevato che dalla data di emanazione della sentenza di appello decorre la sospensione prevista dal ripetuto art. 15, comma 4-*bis*, della legge n. 55/1990;

Attesa la necessità e l'urgenza di provvedere, il che esclude in radice l'applicabilità degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, come sottolineato anche nella citata sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 17020/2003;

Sentiti il Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport ed il Ministro dell'interno;

Decreta:

A decorrere dal 22 maggio 2012 è accertata la sospensione del sig. Michele Giovine dalla carica di consigliere regionale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 15, comma 4-*bis*, della legge 19 marzo 1990, n. 55.

Roma, 6 dicembre 2012

Il Presidente: MONTI

12A13367

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 dicembre 2012.

Sostituzione del commissario straordinario per la gestione del comune di Margherita di Savoia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto, in data 7 novembre 2012, con il quale, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Margherita di Savoia (Barletta-Andria-Trani) e la nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'ente nella persona della dottoressa Ester Fedullo;

Considerato che la dottoressa Ester Fedullo, per sopravvenuti motivi di servizio, non può proseguire nell'incarico e che, pertanto, si rende necessario provvedere alla sua sostituzione;

Sulla proposta del Ministro dell'interno;

Decreta:

La dottoressa Marcella Nicoletti è nominata commissario straordinario per la gestione del comune di Margherita di Savoia (Barletta-Andria-Trani) in sostituzione della dottoressa Ester Fedullo, con gli stessi poteri conferiti a quest'ultimo.

Dato a Roma, addì 10 dicembre 2012

NAPOLITANO

CANCELLIERI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Con d.P.R. in data 7 novembre 2012, il consiglio comunale di Margherita di Savoia (Barletta-Andria-Trani) è stato sciolto ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con la contestuale nomina di un commissario straordinario nella persona della dottoressa Ester Fedullo.

Considerato che la dottoressa Ester Fedullo, destinata a svolgere le funzioni di Capo di gabinetto presso la Prefettura di Avellino, non può proseguire nell'incarico, si rende necessario provvedere alla sua sostituzione.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede alla sostituzione nell'incarico di commissario straordinario presso il comune di Margherita di Savoia (Barletta-Andria-Trani) della dottoressa Ester Fedullo con la dottoressa Marcella Nicoletti.

Roma, 30 novembre 2012

Il Ministro dell'interno: CANCELLIERI

12A13350

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 dicembre 2012.

Scioglimento del Consiglio comunale di Lignana e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Lignana (Vercelli);

Viste le dimissioni dalla carica rassegnate, in data 11 ottobre 2012, dal sindaco, divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'articolo 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'Interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Lignana (Vercelli) è sciolto.

Art. 2.

La dottoressa Elena Daghetta è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 10 dicembre 2012

NAPOLITANO

CANCELLIERI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Lignana (Vercelli) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009, con contestuale elezione del sindaco nella persona del signor Marco Socco.

Il citato amministratore, in data 11 ottobre 2012, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Configuratasi l'ipotesi dissolutoria disciplinata dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Vercelli ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Lignana (Vercelli) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dottoressa Elena Daghetta.

Roma, 22 novembre 2012

Il Ministro dell'interno: CANCELLIERI

12A13351

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 dicembre 2012.

Scioglimento del Consiglio comunale di Belmonte in Sabina e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Belmonte in Sabina (Rieti);

Viste le dimissioni dalla carica rassegnate, in data 18 ottobre 2012, dal sindaco, divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'articolo 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'articolo 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Belmonte in Sabina (Rieti) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Paolo Giovanni Grieco è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 10 dicembre 2012

NAPOLITANO

CANCELLIERI, *Ministro dell'interno*

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Belmonte in Sabina (Rieti) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009, con contestuale elezione del sindaco nella persona della signora Maria Castellani.

Il citato amministratore, in data 18 ottobre 2012, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Configuratasi l'ipotesi dissolutoria disciplinata dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Rieti ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, con provvedimento dell'8 novembre 2012, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Belmonte in Sabina (Rieti) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Paolo Giovanni Grieco.

Roma, 22 novembre 2012

Il Ministro dell'interno: CANCELLIERI

12A13352

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 dicembre 2012.

Scioglimento del Consiglio comunale di Bagnara di Romagna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Bagnara di Romagna (Ravenna);

Considerato altresì che, in data 21 novembre 2012, il sindaco è deceduto;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lett. *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'Interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Bagnara di Romagna (Ravenna) è sciolto.

Dato a Roma, addì 10 dicembre 2012

NAPOLITANO

CANCELLIERI, *Ministro dell'interno*

Al presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Bagnara di Romagna (Ravenna) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009, con contestuale elezione del sindaco nella persona del signor Angelo Galli.

Il citato amministratore, in data 21 novembre 2012, è deceduto.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale il decesso del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Bagnara di Romagna (Ravenna).

Roma, 30 novembre 2012

Il Ministro dell'interno: CANCELLIERI

12A13353

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 dicembre 2012.

Scioglimento del Consiglio comunale di Vallata e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Vallata (Avellino);

Viste le dimissioni dalla carica rassegnate, in data 31 ottobre 2012, dal sindaco, divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'articolo 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'Interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Vallata (Avellino) è sciolto.

Art. 2.

Il dottor Vincenzo Troisi è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 10 dicembre 2012

NAPOLITANO

CANCELLIERI, *Ministro dell'interno*

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Vallata (Avellino) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009, con contestuale elezione del sindaco nella persona del signor Francescantonio Zamarra.

Il citato amministratore, in data 31 ottobre 2012, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Configuratasi l'ipotesi dissolutoria disciplinata dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Avellino ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, con provvedimento del 22 novembre 2012, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Vallata (Avellino) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dottor Vincenzo Troisi.

Roma, 30 novembre 2012

Il Ministro dell'interno: CANCELLIERI

12A13354

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 dicembre 2012.

Assegnazione alle circoscrizioni elettorali del territorio nazionale e alle ripartizioni della circoscrizione Estero del numero dei seggi spettanti per l'elezione della Camera dei deputati.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data odierna, con il quale i comizi per l'elezione della Camera dei deputati sono stati convocati per i giorni di domenica 24 febbraio e di lunedì 25 febbraio 2013;

Visti gli articoli 48, terzo comma, e 56 della Costituzione, come modificati, rispettivamente, dalla legge costituzionale 17 gennaio 2000, n. 1, e dalle leggi costituzionali 9 febbraio 1963, n. 2, e 23 gennaio 2001, n. 1;

Visti gli articoli 1, 2 e 3 e la tabella A del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 6 novembre 2012, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 18 dicembre 2012, con il quale è stata determinata la popolazione legale della Repubblica sulla base dei risultati del censimento ISTAT alla data del 9 ottobre 2011;

Visti gli articoli 1, comma 1, 5, comma 1, e 6 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, recante norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero, e l'articolo 7 del regolamento di attuazione della predetta legge emanato con decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104;

Visto, altresì, il decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri, in data 27 gennaio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 25 del 31 gennaio 2012, con il quale, ai sensi del citato articolo 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104, è stato individuato il numero dei cittadini italiani residenti nelle singole ripartizioni della circoscrizione Estero;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 2012;

Sulla proposta del Ministro dell'interno;

EMANA
il seguente decreto:

Alle circoscrizioni elettorali di cui alla tabella A del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è assegnato il numero dei seggi della Camera dei deputati rispettivamente indicato nella tabella A allegata al presente decreto, vistata dal Ministro dell'interno, nella quale è indicato altresì il seggio assegnato alla circoscrizione uninominale Valle d'Aosta.

Nell'ambito della circoscrizione Estero, alle ripartizioni comprendenti Stati e territori di cui all'articolo 6 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, è assegnato il numero dei seggi della Camera dei deputati, per ciascuna ripartizione, rispettivamente indicato nella tabella B allegata al presente decreto, vistata dal Ministro dell'interno.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Dato a Roma, addì 22 dicembre 2012

NAPOLITANO

MONTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

CANCELLIERI, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 24 dicembre 2012
Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 10, foglio n. 146

ALLEGATO

TABELLA A - ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI
Assegnazione alle circoscrizioni elettorali del territorio nazionale del numero dei seggi spettanti per l'elezione della Camera dei deputati

	CIRCOSCRIZIONI	POPOLAZIONE 2011	QUOZIENTE: 96.171		TOTALE SEGGI
			QUOZIENTI INTERI	RESTI	SPETTANTI
1.-	PIEMONTE 1	2.247.780	23	35.847	**23**
2.-	PIEMONTE 2	2.116.136	22	374	**22**
3.-	LOMBARDIA 1	3.878.549	40	31.709	**40**
4.-	LOMBARDIA 2	4.300.066	44	68.542 *	**45**
5.-	LOMBARDIA 3	1.525.536	15	82.971 *	**16**
6.-	TRENTINO- ALTO ADIGE	1.029.475	10	67.765 *	**11**
7.-	VENETO 1	2.923.457	30	38.327 *	**31**
8.-	VENETO 2	1.933.753	20	10.333	**20**
9.-	FRIULI-VENEZIA GIULIA	1.218.985	12	64.933 *	**13**
10.-	LIGURIA	1.570.694	16	31.958	**16**
11.-	EMILIA ROMAGNA	4.342.135	45	14.440	**45**
12.-	TOSCANA	3.672.202	38	17.704	**38**
13.-	UMBRIA	884.268	9	18.729	**9**
14.-	MARCHE	1.541.319	16	2.583	**16**
15.-	LAZIO 1	3.997.465	41	54.454 *	**42**
16.-	LAZIO 2	1.505.421	15	62.856 *	**16**
17.-	ABRUZZO	1.307.309	13	57.086 *	**14**
18.-	MOLISE	313.660	3	25.147	**3**
19.-	CAMPANIA 1	3.054.956	31	73.655 *	**32**
20.-	CAMPANIA 2	2.711.854	28	19.066	**28**
21.-	PUGLIA	4.052.566	42	13.384	**42**
22.-	BASILICATA	578.036	6	1.010	**6**
23.-	CALABRIA	1.959.050	20	35.630	**20**
24.-	SICILIA 1	2.393.438	24	85.334 *	**25**
25.-	SICILIA 2	2.609.466	27	12.849	**27**
26.-	SARDEGNA	1.639.362	17	4.455	**17**
27.-	VALLE D'AOSTA	126.806	1	30.635	**1**
	ITALIA	**59.433.744**	**608**		**618**

N.B. Il quoziente intero (96.171), ai fini dell'art. 56, comma quarto, della Costituzione, è ottenuto dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risultante dall'ultimo censimento generale, per 618, numero corrispondente a quello dei deputati da eleggere (630) detratto il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero (12). Sono contraddistinti da un asterisco i resti più alti che, in numero complessivo di 10, danno titolo all'assegnazione alle circoscrizioni di un seggio in più.

Visto, il Ministro dell'interno: CANCELLIERI

TABELLA B - ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI
Assegnazione alle ripartizioni della circoscrizione Estero del numero dei seggi spettanti per l'elezione della Camera dei deputati

RIPARTIZIONI	CITTADINI ITALIANI RESIDENTI ALL' ESTERO (elenco aggiornato ex art. 5, comma 1, legge 27/12/2001, n. 459)	SEGGI ASSEGNATI (ex art. 6, comma 2, legge 27/12/2001, n. 459)	QUOZIENTE: 526.122		TOTALE SEGGI SPETTANTI
			QUOZIENTI INTERI	RESTI	
EUROPA	2.307.683	1	4	203.195	**5**
AMERICA MERIDIONALE	1.283.078	1	2	230.834 *	**4**
AMERICA SETTENTRIONALE E CENTRALE	388.904	1	0	388.904 *	**2**
AFRICA, ASIA, OCEANIA E ANTARTIDE	229.312	1	0	229.312	**1**
CIRCOSCRIZIONE ESTERO	**4.208.977**	**4**	**6**		**12**

N.B. Il quoziente (526.122), ai fini dell'art. 6, comma 2, della legge 27/12/2001, n. 459, è ottenuto dividendo il numero dei cittadini italiani residenti all'estero, di cui all'elenco aggiornato ex art. 5, comma 1, della stessa legge, per 8, numero corrispondente a quello dei deputati da eleggere nella circoscrizione Estero (12) detratto il numero dei seggi previamente assegnati a ciascuna ripartizione ai sensi dell'art. 6, comma 2, della legge n. 459/2001 (4). Sono contraddistinti da un asterisco i resti più alti che, in numero complessivo di due, danno titolo all'assegnazione alla relativa ripartizione di un seggio in più.

Visto, il Ministro dell'interno: CANCELLIERI

12A13658

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 dicembre 2012.

Assegnazione alle regioni del territorio nazionale e alle ripartizioni della circoscrizione Estero del numero dei seggi spettanti per l'elezione del Senato della Repubblica.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data odierna, con il quale i comizi per l'elezione del Senato della Repubblica sono stati convocati per i giorni di domenica 24 febbraio e di lunedì 25 febbraio 2013;

Visti gli articoli 48, terzo comma, 57 e 131 della Costituzione, come modificati, rispettivamente, dalla legge costituzionale 17 gennaio 2000, n. 1, dalle leggi costituzionali 9 febbraio 1963, n. 2, e 23 gennaio 2001, n. 1, e dalla legge costituzionale 27 dicembre 1963, n. 3;

Visti gli articoli 1 e 2 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e successive modificazioni;

Vista la legge 30 dicembre 1991, n. 422, recante "Elezioni del Senato della Repubblica per l'attuazione della misura 111 a favore della popolazione alto-atesina";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 6 novembre 2012, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 18 dicembre 2012, con il quale è stata determinata la popolazione legale della Repubblica sulla base dei risultati del censimento ISTAT alla data del 9 ottobre 2011;

Visti gli articoli 1, comma 1, 5, comma 1, e 6 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, recante norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero, e l'articolo 7 del regolamento di attuazione della predetta legge emanato con decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104;

Visto, altresì, il decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri, in data 27 gennaio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 25 del 31 gennaio 2012, con il quale, ai sensi del citato articolo 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104, è stato individuato il numero dei cittadini italiani residenti nelle singole ripartizioni della circoscrizione Estero;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 2012;

Sulla proposta del Ministro dell'interno;

EMANA
il seguente decreto:

Alle regioni di cui all'articolo 131 della Costituzione è assegnato il numero dei seggi del Senato della Repubblica rispettivamente indicato nella tabella A allegata al presente decreto, vistata dal Ministro dell'interno, in cui sono ricompresi il seggio assegnato alla regione Valle d'Aosta, costituita in unico collegio uninominale, e i sette seggi assegnati alla regione Trentino-Alto Adige, dei quali sei da attribuire sulla base dei collegi uninominali definiti dalla legge 30 dicembre 1991, n. 422, e uno da attribuire con metodo del recupero proporzionale.

Nell'ambito della circoscrizione Estero, alle ripartizioni comprendenti Stati e territori di cui all'articolo 6 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, è assegnato il numero dei seggi del Senato della Repubblica, per ciascuna ripartizione, rispettivamente indicato nella tabella B allegata al presente decreto, vistata dal Ministro dell'interno.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Dato a Roma, addì 22 dicembre 2012

NAPOLITANO

MONTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

CANCELLIERI, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 24 dicembre 2012

Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 10, foglio n. 145

ALLEGATO

TABELLA A - ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA
Assegnazione alle regioni del territorio nazionale del numero dei seggi spettanti per l'elezione del Senato della Repubblica

REGIONI	POPOLAZIONE 2011	SEGGI ASSEGNATI (ex art. 57, terzo comma, della Costituzione)	QUOZIENTE: 198.857			TOTALE SEGGI SPETTANTI
			QUOZIENTI INTERI	RESTI		
PIEMONTE	4.363.916		21	187.919	*	22
VALLE D'AOSTA	126.806	1				1
LOMBARDIA	9.704.151		48	159.015	*	49
TRENTINO-ALTO ADIGE	1.029.475	7				7
VENETO	4.857.210		24	84.642		24
FRIULI-VENEZIA GIULIA	1.218.985	7				7
LIGURIA	1.570.694		7	178.695	*	8
EMILIA-ROMAGNA	4.342.135		21	166.138	*	22
TOSCANA	3.672.202		18	92.776		18
UMBRIA	884.268	7				7
MARCHE	1.541.319		7	149.320	*	8
LAZIO	5.502.886		27	133.747	*	28
ABRUZZO	1.307.309		6	114.167	*	7
MOLISE	313.660	2				2
CAMPANIA	5.766.810		28	198.814	*	29
PUGLIA	4.052.566		20	75.426		20
BASILICATA	578.036	7				7
CALABRIA	1.959.050		9	169.337	*	10
SICILIA	5.002.904		25	31.479		25
SARDEGNA	1.639.362		8	48.506		8
ITALIA	59.433.744	31	269			309

N.B. Il quoziente (198.857), ai fini dell'art. 57, quarto comma, della Costituzione, è ottenuto dividendo il totale della popolazione delle regioni per le quali non trova applicazione l'art. 57, terzo comma, della Costituzione, quale risultante dall'ultimo censimento generale, per 278, numero corrispondente a quello dei senatori della Repubblica da eleggere (315) detratto il numero dei seggi previamente assegnati alle regioni ex art. 57, terzo comma, della Costituzione (31) e il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero (6). Sono contraddistinti da un asterisco i resti più alti che, in numero complessivo di 9, danno titolo all'assegnazione di un seggio in più alle relative regioni.

Visto, il Ministro dell'interno: CANCELLIERI

TABELLA B - ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA
Assegnazione alle ripartizioni della circoscrizione Estero del numero dei seggi spettanti per l'elezione del Senato della Repubblica

RIPARTIZIONI	CITTADINI ITALIANI RESIDENTI ALL' ESTERO (elenco aggiornato ex art. 5, comma 1, legge 27/12/2001, n. 459)	SEGGI ASSEGNATI (ex art. 6, comma 2, legge 27/12/2001, n. 459)	QUOZIENTE: 2.104.488		TOTALE SEGGI SPETTANTI
			QUOZIENTI INTERI	RESTI	
EUROPA	2.307.683	1	1	203.195	**2**
AMERICA MERIDIONALE	1.283.078	1	0	1.283.078 *	**2**
AMERICA SETTENTRIONALE E CENTRALE	388.904	1	0	388.904	**1**
AFRICA, ASIA, OCEANIA E ANTARTIDE	229.312	1	0	229.312	**1**
CIRCOSCRIZIONE ESTERO	**4.208.977**	**4**	**1**		**6**

N.B. Il quoziente (2.104.488), ai fini dell'art. 6, comma 2, della legge 27/12/2001, n. 459, è ottenuto dividendo il numero dei cittadini italiani residenti all'estero, di cui all'elenco aggiornato ex art. 5, comma 1, della stessa legge, per due, numero corrispondente a quello dei senatori da eleggere nella circoscrizione Estero (6) detratto il numero dei seggi previamente assegnati a ciascuna ripartizione ai sensi dell'art. 6, comma 2, della legge n. 459/2001 (4). Sono contraddistinti da un asterisco i resti più alti che, in numero complessivo di uno, danno titolo all'assegnazione alla relativa ripartizione di un seggio in più.

Visto, il Ministro dell'interno: CANCELLIERI

12A13659

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 29 novembre 2012.

Individuazione delle stazioni speciali di misurazione della qualità dell'aria previste dall'articolo 6, comma 1, e dall'articolo 8, commi 6 e 7 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, recante attuazione della direttiva 2008/50/CE, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa;

Visti in particolare l'articolo 6 e l'articolo 8, commi 6 e 7, del decreto legislativo n. 155/2010, i quali prevedono l'individuazione, mediante apposito decreto ministeriale, di una serie di stazioni speciali di misurazione della qualità dell'aria;

Visto l'articolo 20 del decreto legislativo n. 155/2010 che prevede l'istituzione di un Coordinamento tra il Ministero dell'ambiente, le regioni e province autonome e le autorità competenti in materia di qualità dell'aria, avente tra l'altro il compito di fornire indirizzi in relazione all'attuazione di tale decreto;

Considerato che, al fine di consentire l'individuazione delle stazioni speciali di misurazione, il Coordinamento ha richiesto ad autorità regionali ed enti di ricerca di proporre una o più tra le proprie stazioni ed ha istituito appositi gruppi di lavoro destinati a selezionare, sulla base di una specifica istruttoria, quelle più idonee;

Considerato che la rispondenza ai requisiti previsti dall'articolo 6, dall'articolo 8, commi 6 e 7, e dalle altre pertinenti disposizioni del decreto legislativo n. 155/2010 ha rappresentato il presupposto per la proposta delle stazioni di misurazione;

Considerato che, nell'ambito dell'istruttoria svolta dai gruppi di lavoro, sono state valutate, per ciascun gruppo di stazioni proposte, l'omogenea distribuzione territoriale e, in relazione a ciascuna stazione proposta, l'idoneità dell'ubicazione e della dotazione strumentale, anche al fine di assicurare che la selezione rispondesse ai principi generali di efficienza, efficacia ed economicità previsti dal decreto legislativo n. 155/2010;

Considerato che, nell'esecuzione di questa istruttoria, è stato inoltre osservato il criterio secondo cui si devono individuare, ove tecnicamente possibile, stazioni che possano essere utilizzate per più finalità tra quelle previste dall'articolo 6 del decreto legislativo n. 155/2010;

Considerato che i gruppi di lavoro istituti per la selezione delle stazioni hanno presentato gli esiti della propria istruttoria al Coordinamento, il quale ha espresso avviso favorevole;

Considerato che, in riferimento all'ozono, le stazioni da individuare ai sensi dell'articolo 8, comma 6, del decreto legislativo n. 155/2010 sono solo quelle relative a zone in cui sussiste, in almeno uno dei cinque anni civili precedenti, il superamento degli obiettivi a lungo termine previsti dal decreto, in quanto non esistono, in Italia, zone caratterizzate dall'assenza di superamenti di tale limite;

Considerato che, con successivo decreto ministeriale, saranno definiti i metodi di campionamento e analisi, ove non ancora individuati dalla vigente normativa, e le prescrizioni necessarie per la comunicazione dei dati relativi alle stazioni speciali;

Sentita la Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo n. 281/97, la quale ha espresso il proprio parere nella seduta del 21 giugno 2012

Decreta:

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente decreto individua le stazioni speciali di misurazione della qualità dell'aria previste dall'articolo 6, comma 1, e dall'articolo 8, commi 6 e 7, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155.

2. Con successivo decreto si provvede alla applicazione delle ulteriori disposizioni richieste dall'articolo 6 e dell'articolo 8, commi 6 e 7, del decreto legislativo n. 155/2010, alla specifica dei formati da utilizzare per la comunicazione prevista dall'articolo 19, comma 1, lettera *d)* ed *e)* dello stesso decreto ed alla fissazione della data di avvio delle attività.

Art. 2.

Stazioni di fondo in siti rurali per la misurazione della concentrazione di massa totale e per speciazione chimica del PM2.5

1. Operano come stazioni di misurazione previste dall'articolo 6, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo n. 155/2010 le seguenti stazioni:

Regione	Provincia	Comune	Denominazione	Classificazione
Lombardia	Mantova	Schivenoglia	Schivenoglia	Stazione di fondo in sito rurale
Marche	Ascoli Piceno	Ripatransone	Ripatransone	Stazione di fondo in sito rurale
Puglia	Lecce	Lecce	Santa Maria Cerrate	Stazione di fondo in sito rurale

Art. 3.

Stazioni di misurazione per la verifica della costanza dei rapporti tra il benzo(a)pirene e gli altri ipa di rilevanza tossicologica

1. Operano come stazioni di misurazione previste dall'articolo 6, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo n. 155/2010 le seguenti stazioni:

Regione	Provincia	Comune	Denominazione	Classificazione
Friuli Venezia Giulia	Pordenone	Pordenone	Pordenone centro	Stazione di traffico in area urbana
Lombardia	Milano	Milano	Milano Pascal - Città Studi	Stazione di fondo in sito urbano
Lombardia	Milano	Milano	Milano Senato	Stazione di traffico in area urbana
Lombardia	Sondrio	Sondrio	Centro, v. Paribelli	Stazione di fondo in sito urbano
Veneto	Padova	Padova	PD-Mandria	Stazione di fondo in sito urbano
Toscana	Firenze	Firenze	FI - Bassi	Stazione di fondo in sito urbano
Lazio	Roma	Roma	Villa Ada	Stazione di fondo in sito urbano
Puglia	Taranto	Taranto	Taranto via Machiavelli	Stazione industriale in sito urbano
Calabria	Cosenza	Cosenza	Città dei Ragazzi	Stazione di fondo in sito urbano

2. Opera inoltre come stazione di misurazione prevista dall'articolo 6, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo n. 155/2010, la seguente stazione:

Regione	Provincia	Comune	Denominazione	Classificazione
Lazio	Roma	Roma	Stazione dell'ISS, viale Regina Elena	Stazione di traffico in area urbana

3. In sede di prima applicazione la stazione di cui al comma 2 opererà per un periodo di tre anni. La prosecuzione dell'attività oltre il periodo sopra indicato sarà disciplinata da singoli accordi tra il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare e l'Istituto Superiore di Sanità.

Art. 4.

Stazioni per la misurazione indicativa delle concentrazioni di arsenico, cadmio, nichel, mercurio, benzo(a)pirene ed altri ipa di rilevanza tossicologica e per la misurazione indicativa della relativa deposizione totale

1. Operano come stazioni di misurazione previste dall'articolo 6, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo n. 155/2010, in relazione all'arsenico, al cadmio, al nichel, al benzo(a)pirene ed agli altri ipa di rilevanza tossicologica, le seguenti stazioni:

Regione	Provincia	Comune	Denominazione	Classificazione
Lombardia	Mantova	Schivenoglia	Schivenoglia	Stazione di fondo in sito rurale
Marche	Ascoli Piceno	Ripatransone	Ripatransone	Stazione di fondo in sito rurale
Puglia	Foggia	Monte Sant'Angelo	Monte Sant'Angelo (Foggia)	Stazione di fondo in sito rurale

2. Opera come stazione di misurazione prevista dall'articolo 6, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo n. 155/2010, in relazione alle concentrazioni del mercurio gassoso totale, alla deposizione totale del mercurio e alla misura del mercurio bivalente particolato e gassoso la seguente stazione:

Regione	Provincia	Comune	Denominazione	Classificazione
Lazio	Roma	Montelibretti	Stazione EMEP dell'IIA del CNR	Stazione di fondo in sito suburbano

3. In sede di prima applicazione la stazione di cui al comma 2 opererà per un periodo di tre anni. La prosecuzione dell'attività oltre il periodo sopra indicato sarà disciplinata da singoli accordi tra il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare e il CNR, Istituto Inquinamento Atmosferico.

Art. 5.

Stazioni per la misurazione della concentrazione di massa totale e per speciazione chimica del PM10 e del PM2.5 su base annuale

1. Operano come stazioni di misurazione previste dall'articolo 6, comma 1, lettera *d)*, del decreto legislativo n. 155/2010 le seguenti stazioni:

Regione	Provincia	Comune	Denominazione	Classificazione
Lombardia	Milano	Milano	Milano Pascal - Città Studi	Stazione di fondo in sito urbano
Friuli Venezia Giulia	Udine	Udine	Via Cairoli	Stazione di fondo in sito urbano
Veneto	Padova	Padova	Mandria	Stazione di fondo in sito urbano
Toscana	Firenze	Firenze	Via Ugo Bassi	Stazione di fondo in sito urbano
Puglia	Taranto	Taranto	Taranto Via Machiavelli	Stazione industriale in sito urbano
Calabria	Cosenza	Cosenza	Città dei Ragazzi	Stazione di fondo in sito urbano

2. Opera inoltre come stazione di misurazione prevista dall'articolo 6, comma 1, lettera *d)*, del decreto legislativo n. 155/2010, la seguente stazione:

Regione	Provincia	Comune	Denominazione	Classificazione
Lazio	Roma	Roma	Stazione dell'ISS, viale Regina Elena	Stazione di traffico in area urbana

3. In sede di prima applicazione la stazione di cui al comma 2 opererà per un periodo di tre anni. La prosecuzione dell'attività oltre il periodo sopra indicato sarà disciplinata da singoli accordi tra il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare e l'Istituto Superiore di Sanità.

Art. 6.

Stazioni di fondo i siti rurali per la misurazione dell'ozono

1. Operano come stazioni di misurazione previste dall'articolo 8, comma 6, del decreto legislativo n. 155/2010 le seguenti stazioni:

Regione/Provincia autonoma	Provincia	Comune	Denominazione	Classificazione
Trento	Trento	Mezzolombardo	Piana Rotaliana	Stazione di fondo in sito rurale
Piemonte	Alessandria	Dernice	Dernice - Costa	Stazione di fondo in sito rurale
Lombardia	Mantova	Schivenoglia	Schivenoglia	Stazione di fondo in sito rurale
Emilia-Romagna	Bologna	Molinella	San Pietro Capofiume	Stazione di fondo in sito rurale
Lazio	Roma	Roma	Castel di Guido	Stazione di fondo in sito rurale
Toscana	Arezzo	Chitignano	AR- Casa - Stabbi	Stazione di fondo in sito rurale
Molise	Campo-basso	Guardiaregia	Guardiaregia	Stazione di fondo in sito rurale
Puglia	Foggia	Monte Sant'Angelo	Monte Sant'Angelo	Stazione di fondo in sito rurale
Sardegna	Cagliari	Seulo	CENSE0	Stazione di fondo in sito rurale

Art. 7.

Stazioni di misurazione dei precursori dell'ozono

1. Operano come stazioni di misurazione previste dall'articolo 8, comma 7, del decreto legislativo n. 155/2010 le seguenti stazioni:

Regione	Provincia	Comune	Denominazione	Classificazione
Emilia-Romagna	Bologna	Molinella	San Pietro Capofiume	Stazione di fondo in sito rurale
Marche	Macerata	Macerata	Macerata Collevario - via Verga	Stazione di fondo in sito urbano
Sardegna	Cagliari	Monserrato	CENMO1	Stazione di fondo in sito urbano
Veneto	Padova	Padova	PD-Mandria	Stazione di fondo in sito urbano

Il presente decreto entra in vigore a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 novembre 2012

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
CLINI

Il Ministro della salute
BALDUZZI

12A13349

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 12 dicembre 2012.

Determinazione, per l'anno 2013, del contributo dovuto dalle imprese di assicurazione alla Consap S.p.a. - Gestione autonoma del Fondo di garanzia per le vittime delle strada.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il "Codice delle assicurazioni private";

Visto, l'art. 285 del predetto Codice, ed in particolare, il comma 2, ai sensi del quale il Ministro delle attività produttive (ora dello Sviluppo economico) disciplina, con regolamento, le condizioni e le modalità di amministrazione, di intervento e di rendiconto del Fondo di garanzia per le vittime della strada;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 aprile 2008, n. 98, concernente "il Regolamento recante condizioni e modalità di amministrazione, di intervento e di rendiconto del Fondo di garanzia per le vittime della strada e del Fondo di garanzia per le vittime della caccia, nonché composizione dei relativi comitati, ai sensi degli articoli 285 e 303 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209";

Visto l'art. 8 del predetto regolamento, secondo il quale entro il 31 dicembre di ciascun anno il Ministro dello Sviluppo economico determina con proprio decreto, tenuto conto dei risultati dell'esercizio che sono determinati nel rendiconto della gestione dell'anno precedente, la misura del contributo che le imprese sono tenute a versare nell'anno successivo al Fondo strada;

Visto il rendiconto della gestione autonoma del "Fondo di garanzia per le vittime della strada e dell'organismo di indennizzo" nell'esercizio 2011, trasmesso dal Presidente della CONSAP, con nota n. 12/65447 del 13 settembre 2012, nella quale si rappresenta l'opportunità di mantenere per l'anno 2013 l'aliquota contributiva nella medesima misura del 2,50%, a suo tempo determinata per l'anno 2012;

Visto il provvedimento n. 3025 del 30 novembre 2012, dell'ISVAP - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - concernente la determinazione dell'aliquota per il calcolo degli oneri di gestione da dedursi dai premi assicurativi incassati nell'esercizio 2013;

Ravvisata, pertanto, l'opportunità di confermare per il 2013 l'aliquota contributiva nella misura del 2,50%, pari a quella stabilita per l'esercizio precedente;

Decreta:

Art. 1.

Il contributo che le imprese autorizzate all'esercizio dell'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile per danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti sono tenute a versare per l'anno 2013 alla CONSAP - Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.A. - Gestione autonoma del "Fondo di garanzia per le vittime della strada" è determinato nella misura del 2,50% dei premi incassati nello stesso esercizio, al netto della detrazione per gli oneri di gestione stabilita con il provvedimento ISVAP di cui in premessa.

Art. 2.

Ai sensi dell'art. 8, commi 2 e 3, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 aprile 2008, n. 98, le imprese di cui all'art. 1 sono tenute, entro il 31 gennaio 2013, a versare il contributo provvisorio relativo all'anno 2013 determinato applicando l'aliquota del 2,50% sui premi incassati risultanti dall'ultimo bilancio approvato, al netto della detrazione per gli oneri di gestione, e, entro il 30 settembre successivo alla data di approvazione del bilancio 2013, ad effettuare il conguaglio tra la somma anticipata e quella effettivamente dovuta ai sensi dell'art. 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 dicembre 2012

Il Ministro: PASSERA

12A13329

DECRETO 12 dicembre 2012.

Determinazione, per l'anno 2013, del contributo dovuto dalle imprese di assicurazione alla Consap S.p.A. - Gestione autonoma del Fondo di garanzia per le vittime della caccia.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il "Codice delle assicurazioni private";

Visto, l'art. 303 del predetto Codice, ed in particolare, il comma 2, ai sensi del quale il Ministro delle attività produttive (ora dello Sviluppo economico) disciplina, con regolamento, le condizioni e le modalità di amministrazione, di intervento e di rendiconto del Fondo di garanzia per le vittime della caccia;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 aprile 2008, n. 98, concernente il Regolamento recante condizioni e modalità di amministrazione, di intervento e di rendiconto del Fondo di garanzia per le vittime della strada e del Fondo di garanzia per le vittime della caccia, nonché composizione dei relativi comitati, ai sensi degli articoli 285 e 303 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

Visto l'art. 31 del predetto regolamento, secondo il quale entro il 31 dicembre di ciascun anno il Ministro dello Sviluppo economico determina con proprio decreto, tenuto conto dei risultati dell'esercizio che sono determinati nel rendiconto della gestione dell'anno precedente, la misura del contributo che le imprese sono tenute a versare nell'anno successivo al Fondo caccia;

Visto il rendiconto della gestione autonoma del "Fondo di garanzia per le vittime della caccia" nell'esercizio 2011, trasmesso dal Presidente della CONSAP, con nota n. 12/65445 del 13 settembre 2012, nella quale si rappresenta l'opportunità di mantenere per l'anno 2013 l'aliquota contributiva nella medesima misura del 5% a suo tempo determinata per l'anno 2012, pari a quella massima legislativamente prevista;

Visto il provvedimento n. 3025 del 30 novembre 2012, dell'ISVAP - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - concernente la determinazione dell'aliquota per il calcolo degli oneri di gestione da dedursi dai premi assicurativi incassati nell'esercizio 2013;

Ravvisata, pertanto, l'opportunità di confermare per il 2013 l'aliquota contributiva nella misura del 5%, pari a quella massima legislativamente prevista, stabilita per l'esercizio precedente;

Decreta:

Art. 1.

Il contributo che le imprese autorizzate all'esercizio dell'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'esercizio dell'attività venatoria, dall'uso delle armi e degli arnesi utili all'attività stessa, sono tenute a versare per l'anno 2013 alla CONSAP - Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.A. - Gestione autonoma del "Fondo di garanzia per le vittime della caccia" è determinato nella misura del 5% dei premi incassati nello stesso esercizio, al netto della detrazione per gli oneri di gestione stabilita con provvedimento ISVAP di cui in premessa.

Art. 2.

Ai sensi dell'art. 31, commi 2 e 3, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 aprile 2008, n. 98, le imprese di cui all'art. 1 sono tenute, entro il 31 gennaio 2013, a versare il contributo provvisorio relativo all'anno 2013 determinato applicando l'aliquota del 5% sui premi incassati risultanti dall'ultimo bilancio approvato, al netto della detrazione per gli oneri di gestione, e, entro il 30 settembre successivo alla data di approvazione del bilancio 2013, ad effettuare il conguaglio tra la somma anticipata e quella effettivamente dovuta ai sensi dell'art. 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 dicembre 2012

Il Ministro: PASSERA

12A13330

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 13 dicembre 2012.

Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della regione Toscana nelle iniziative finalizzate al definitivo risanamento ambientale della laguna. (Ordinanza n. 0031).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2012, n. 100;

Visto in particolare l'articolo 3, comma 2, ultimo periodo del citato decreto-legge n. 59/2012 dove viene stabilito che per la prosecuzione degli interventi da parte delle gestioni commissariali ancora operanti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225 trova applicazione l'articolo 5, commi 4-*ter* e 4-*quater* della medesima legge n. 225/1992;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 3 agosto 2012 recante la proroga, fino al 30 settembre, della gestione commissariale in relazione agli interventi di bonifica da realizzare nel sito di interesse nazionale comprendente la laguna di Orbetello;

Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno n. 3198 del 23 aprile 2002, e successive modifiche ed integrazioni, recante "Disposizioni urgenti per il risanamento ambientale della laguna di Orbetello";

Ravvisata la necessità di assicurare il completamento, senza soluzioni di continuità, degli interventi finalizzati al definitivo superamento del contesto critico in rassegna, anche in un contesto di necessaria prevenzione da possibili situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità;

Ritenuto, quindi, necessario, adottare un'ordinanza di protezione civile ai sensi dell'articolo 3, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge convertito n. 59/2012, con cui consentire la prosecuzione, in regime ordinario, delle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità in atto;

Acquisita l'intesa della regione Toscana;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

1. La regione Toscana è individuata quale Amministrazione competente, in regime ordinario, al coordinamento delle attività necessarie al proseguimento degli interventi per fronteggiare la situazione di criticità richiamata in premessa, e vi provvede tenendo conto delle criticità rilevate in esito alla verifica ispettiva effettuata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 51/1993.

2. Per i fini di cui al comma 1, il Dirigente responsabile dell'Area di coordinamento ambiente, energia e cambiamenti climatici della regione Toscana è individuato quale responsabile delle iniziative finalizzate al definitivo subentro della medesima Regione nel coordinamento degli interventi. Egli è autorizzato a porre in essere, entro e non oltre sessanta giorni dalla data di adozione del presente provvedimento, le attività occorrenti per il proseguimento, in regime ordinario, delle iniziative in corso finalizzate al superamento del contesto critico in rassegna, e provvede alla ricognizione ed all'accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti, ai fini del definitivo trasferimento dei medesimi alla regione Toscana, unitamente ai beni ed alle attrezzature utilizzate.

3. Per i fini di cui al comma 2, il Sig. Rolando Di Vincenzo, Commissario delegato ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3675 del 28 maggio 2008, provvede entro dieci giorni dall'adozione del presente provvedimento, a trasferire alla regione Toscana tutta la documentazione amministrativa e contabile inerente alla gestione commissariale e ad inviare al Dipartimento della protezione civile una relazione sulle attività svolte contenente l'elenco dei provvedimenti adottati, degli interventi conclusi e delle attività ancora in corso con relativo quadro economico, come risultante dalla ricognizione di cui al comma 2.

4. Il Dirigente responsabile dell'Area di coordinamento ambiente, energia e cambiamenti climatici della regione Toscana, che opera a titolo gratuito, per l'espletamento delle iniziative di cui al comma 2 si avvale della collaborazione degli Enti territoriali e non territoriali e delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, le quali provvedono nell'ambito dei compiti istituzionali delle amministrazioni interessate e delle risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

5. AI fine di consentire l'espletamento delle iniziative di cui alla presente ordinanza, il Dirigente responsabile dell'Area di coordinamento ambiente, energia e cambiamenti climatici della regione Toscana provvede, fino al completamento degli interventi di cui al comma 2 e delle procedure amministrativo-contabili ad essi connessi, con le risorse, pari ad euro 12.936.480,36, disponibili sulla contabilità speciale aperta ai sensi dell'ordinanza del Ministro dell'interno n. 2975 del 15 aprile 1999 e successive modifiche ed integrazioni, che viene allo stesso intestata per un periodo non superiore a sei mesi dalla pubblicazione della presente ordinanza sulla *Gazzetta ufficiale*. All'esito delle attività di competenza, le eventuali somme residue presenti sulla predetta contabilità speciale sono versate al bilancio della regione Toscana.

6. Il Dirigente responsabile dell'Area di coordinamento ambiente, energia e cambiamenti climatici della regione Toscana, a seguito della chiusura della contabilità speciale di cui al comma 5, provvede, altresì, ad inviare al Dipartimento della protezione civile una relazione conclusiva riguardo le attività poste in essere per il supermento del contesto critico in rassegna.

7. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'articolo 5, comma 5-*bis*, della legge n. 225 del 1992.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 dicembre 2012

Il capo del dipartimento della protezione civile
GABRIELLI

12A13348

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERA 26 ottobre 2012.

Contratto di programma tra il ministero dello sviluppo economico e il Consorzio Prokemia (Rettifica della delibera n. 67/2011). (Delibera n. 119/2012).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1992, n. 488, recante modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96 e successive integrazioni e modificazioni, relativo al trasferimento delle competenze già attribuite ai soppressi Dipartimento per il Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, in attuazione dell'art. 3 della suindicata legge n. 488/1992;

Visto l'art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante disposizioni in materia di Programmazione negoziata;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2006, n. 233, recante disposizioni in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, con il quale è stato istituito il Ministero dello sviluppo economico;

Vista la nota della Commissione europea del 13 marzo 2000, n. SG(2000) D/102347 (G.U.C.E. n. C175/11/2000) che, con riferimento alla Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006, riconosce l'ammissibilità delle aree italiane alla deroga dall'art. 87.3.a) del Trattato C.E.;

Vista la nota della Commissione europea del 2 agosto 2000, n. SG(2000) D/105754, con la quale è stata autorizzata la proroga del regime di aiuto della citata legge n. 488/1992, per il periodo 2000-2006, nonché l'applicabilità dello stesso regime nel quadro degli strumenti della Programmazione negoziata;

Visto il Testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse di cui all'art. 1, comma 2, della richiamata legge n. 488/1992, approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 3 luglio 2000 (*G.U.* n. 163/2000) e successive modificazioni;

Vista la propria delibera 25 febbraio 1994 (*G.U.* n. 92/1994), riguardante la disciplina dei contratti di programma e le successive modifiche introdotte dal punto 4 della delibera 21 marzo 1997, n. 29 (*G.U.* n. 105/1997) e dal punto 2, lett. *B)* della delibera 11 novembre 1998, n. 127 (*G.U.* n. 4/1999);

Vista la propria delibera 25 luglio 2003, n. 26 (*G.U.* n. 215/2003), riguardante la regionalizzazione dei patti territoriali e il coordinamento Governo, Regioni e Province autonome per i contratti di programma;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive del 12 novembre 2003, recante modalità di presentazione della domanda di accesso alla contrattazione programmata e disposizioni in merito ai successivi adempimenti amministrativi;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive del 19 novembre 2003, con il quale vengono individuati i requisiti e fornite le specifiche riferite sia ai soggetti proponenti, sia ai programmi di investimento, nonché l'oggetto di detti programmi e i criteri di priorità ai fini dell'accesso alle agevolazioni relative ai contratti di programma;

Vista la propria delibera 22 dicembre 2006, n. 208 (*G.U.* n. 97/2007), con la quale il Ministero dello sviluppo economico è stato autorizzato a stipulare con il «Consorzio Prokemia» il contratto di programma concernente la realizzazione di un articolato programma di investimenti relativi a n. 5 iniziative nel settore chimico-farmaceutico, nella regione Sardegna, province di Cagliari e Sassari;

Vista la propria delibera 3 agosto 2011, n. 67 (*G.U.* n. 47/2012) con cui è stato approvato l'aggiornamento del piano progettuale che prevede quale unico soggetto beneficiario delle agevolazioni la Società «Virostatics S.r.l.», con una riduzione degli investimenti e delle agevolazioni totali;

Vista la nota del Capo di Gabinetto, d'ordine del Ministro dello sviluppo economico, n. 15982 del 26 luglio 2012, con la quale si propone la rettifica della richiamata delibera n. 67/2011, in quanto, per mero errore materiale contenuto nella proposta posta a base della medesima delibera, non è stato calcolato tra gli investimenti ammissibili del programma di ricerca finanziato ai sensi della legge n. 46/1982, l'importo di 4.000.000 euro per oneri di «personale» e «spese generali», peraltro correttamente indicato sia nella relazione della Banca incaricata «MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.A.», sia nella relazione integrativa di Invitalia, fermo restando l'ammontare relativo alle agevolazioni;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (art. 3 della delibera 30 aprile 2012, n. 62);

Vista la nota n. 4353-P del 25 ottobre 2012 predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base dell'odierna seduta del Comitato;

Su proposta del Ministro dello sviluppo economico;

Delibera:

1. È approvata la proposta richiamata in premessa, presentata dal Ministro dello sviluppo economico, concernente la rettifica della delibera 3 agosto 2011, n. 67 di aggiornamento del contratto di programma «Consorzio Prokemia», nella parte relativa all'importo degli investimenti ammissibili nell'ambito del programma di ricerca quantificati, per mero errore materiale, in 13.355.000 euro in luogo dell'importo corretto di 17.335.000 euro, nel quale viene ora ricompresa anche la quota di 4.000.000 euro per oneri di «personale» e «spese generali», quota non considerata nella proposta posta a base della citata delibera n. 67/2011. Gli investimenti complessivamente ammissibili sono quindi pari a 30.369.000 euro, di cui 13.014.000 euro per le attività industriali e 17.355.000 euro per il programma di ricerca. L'ammontare relativo alle agevolazioni risulta invece corretto e resta confermato in complessivi 9.379.026 milioni di euro (50 per cento a carico dello Stato e 50 per cento a carico della regione Sardegna).

2. Il Ministero dello sviluppo economico provvederà agli adempimenti derivanti dalla attuazione della presente delibera.

Roma, 26 ottobre 2012

Il Presidente: MONTI

Il segretario: BARCA

Registrato alla Corte dei conti il 18 dicembre 2012
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, registro n. 11 Economia e finanze, foglio n. 261

12A13456

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Presentazione delle lettere credenziali

L'11 dicembre 2012 il Signor Presidente della Repubblica ha ricevuto al Palazzo del Quirinale, S.E. August Parengkuan, Ambasciatore della Repubblica di Indonesia, S.E. Robert Fillon, Ambasciatore del Principato di Monaco, S.E. Sig.ra Janine Finck, Ambasciatore del Granducato di Lussemburgo, S.E. Yong Chanthalangsy, Ambasciatore della Repubblica Democratica Popolare del Laos, S.E. Shanker Das Bairagi, Ambasciatore della Repubblica Federale Democratica del Nepal, i quali Gli hanno presentato le Lettere Credenziali che li accreditano presso il Capo dello Stato.

12A13328

MINISTERO DELL'INTERNO

Estinzione della Confraternita del SS. Sacramento e SS. Rosario, in Pellezzano

Con decreto del Ministro dell'interno in data 6 dicembre 2012, viene estinta la Confraternita del SS. Sacramento e SS. Rosario, con sede in Pellezzano (SA), loc. Coperchia.

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente estinto è devoluto all'Arcidiocesi di Salerno - Campagna - Acerno, con sede in Salerno.

12A13337

Estinzione della Confraternita Maria SS. del Rosario di Sava, in Baronissi

Con decreto del Ministro dell'interno in data 6 dicembre 2012, viene estinta la Confraternita Maria SS. del Rosario di Sava, con sede in Baronissi (SA).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente estinto è devoluto all'Arcidiocesi di Salerno - Campagna - Acerno, con sede in Salerno.

12A13338

Estinzione della Confraternita di S. Antonio di Padova, in Salerno

Con decreto del Ministro dell'interno in data 6 dicembre 2012, viene estinta la Confraternita di S. Antonio di Padova, con sede in Salerno, loc. Giovi S. Croce.

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente estinto è devoluto all'Arcidiocesi di Salerno - Campagna - Acerno, con sede in Salerno.

12A13339

MINISTERO DELLA SALUTE

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario ad azione immunologica «PA OLVAC+PM+I» vaccino inattivo in emulsione iniettabile per tacchini.

Provvedimento n. 999 del 3 dicembre 2012

Medicinale veterinario ad azione immunologica PA OLVAC+PM+I vaccino inattivato in emulsione iniettabile per tacchini.

Confezioni:

flacone in vetro e polipropilene da 250 ml - A.I.C. n. 102359015;

10 flaconi in vetro e polipropilene da 250 ml - A.I.C. n. 102359027.

Titolare A.I.C.: Fatro SpA con sede legale e domicilio fiscale in Ozzano Emilia (Bologna), via Emilia, 285 - Codice fiscale 01125080372.

Oggetto del provvedimento: attribuzione numeri di A.I.C. alle confezioni in vetro - modifica apportata a seguito rinnovo.

Si attribuiscono alle confezioni in vetro i seguenti numeri di A.I.C.:

flacone in vetro da 250 ml (500 dosi) - A.I.C. n. 102359039;

10 flaconi in vetro da 250 ml - A.I.C. n. 102359041.

Le confezioni ora autorizzate sono le seguenti:

flacone in polipropilene da 250 ml (500 dosi) - A.I.C. n. 102359015;

10 flaconi polipropilene da 250 ml - A.I.C. n. 102359027;

flacone in vetro da 250 ml (500 dosi) - A.I.C. n. 102359039;

10 flaconi in vetro da 250 ml - A.I.C. n. 102359041.

La validità del medicinale veterinario resta invariata.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A13317

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Butox 7,5 Pour on».

Provvedimento n. 985 del 29 novembre 2012

Medicinale veterinario BUTOX 7,5 POUR ON.

Confezione: flacone da 1 litro - A.I.C. n. 103005017.

Titolare A.I.C.: Intervet Italia S.r.l. con sede in via Fratelli Cervi snc - Centro direzionale Milano Due, Palazzo Borromini - 20090 Segrate (Milano) - Codice fiscale 01148870155.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo II: modifica tempi di attesa.

Si autorizza, per il medicinale veterinario in oggetto, la modifica dei tempi di attesa per i bovini: latte: da 24 ore (2 mungiture) a 120 ore (10 mungiture) e per gli ovini: latte: da 48 ore (4 mungiture) a 12 ore (1 mungitura).

I tempi di attesa ora autorizzati sono i seguenti:

bovini:

carne e visceri: 19 giorni;

latte: 120 ore (10 mungiture);

ovini:

carne e visceri: 1 giorno;

latte: 12 ore (1 mungitura).

L'adeguamento degli stampati delle confezioni già in commercio deve essere effettuato entro 60 giorni.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dal giorno di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A13318

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Effydral»

Provvedimento n. 984 del 29 novembre 2012

Medicinale veterinario EFFYDRAL, compresse effervescenti per bovini, nella confezione: scatola con 48 compresse - A.I.C. n. 100157015.

Titolare A.I.C.: Pfizer Italia S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Latina - via Isonzo, 71 - Codice fiscale n. 01781570591.

Oggetto: variazione tipo IA: soppressione dei siti di fabbricazione (anche per una sostanza attiva, un prodotto intermedio o finito, un sito di imballaggio, un fabbricante responsabile dei lotti, un sito in cui si svolge il controllo dei lotti o un fornitore di materia prima, di un reattivo o di un eccipiente).

È autorizzata, la variazione tipo IA del medicinale veterinario indicato in oggetto concernente la soppressione del seguente sito di fabbricazione del prodotto finito, responsabile del rilascio lotti: Pfizer Global Manufacturing Weesp, C.J. van Houtenlaan 36 - 1381 CP Weesp, C.J. van Houtenlaan 36 - 1381 CP Weesp, Paesi Bassi.

Pertanto, rimane autorizzato il seguente sito responsabile del rilascio lotti: Apotex Nederland, B.V. Archimedeswe 2 - 2333 AC Leiden, Paesi Bassi.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia del provvedimento dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A13319

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Sebacil» soluzione al 50%, 500 mg/ml, concentrato per emulsione per uso cutaneo, per ovini e suini.

Provvedimento n. 983 del 29 novembre 2012

Medicinale veterinario SEBACIL soluzione al 50%, 500 mg/ml, concentrato per emulsione per uso cutaneo, per ovini e suini.

Confezioni:

flacone da 250 ml - A.I.C. n. 103096095;

flacone da 1 l - A.I.C. n. 103096119;

tanica da 5 l - A.I.C. n. 103096121.

Titolare A.I.C.: Bayer S.p.A. con sede legale e domicilio fiscale in viale Certosa, 130 - 20156 Milano - Codice fiscale 05849130157.

Oggetto: variazioni tipo II-C-II.3: modifica dei tempi di attesa per carne e visceri della specie suina e ovina.

È autorizzata, per il medicinale veterinario indicato in oggetto la modifica, dei tempi di attesa per la specie ovini: carne e visceri da: 18 giorni a: 42 giorni e per suini: carne e visceri da: 14 giorni a: 9 giorni.

Pertanto i tempi di attesa ora autorizzati sono i seguenti:

ovini: carne e visceri 42 giorni;

suini: carne e visceri 9 giorni.

Per il latte rimane la frase: «Non utilizzare in animali in lattazione il cui latte è destinato al consumo umano.

L'adeguamento degli stampati delle confezioni già in commercio deve essere effettuato entro 60 giorni.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A13320

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Cobactan LA 7,5%» sospensione iniettabile per bovini.

Provvedimento n. 980 del 28 novembre 2012

Medicinale veterinario, COBACTAN LA 7,5% sospensione iniettabile per bovini.

Confezioni:

scatola contenente 1 flacone di vetro da 50 ml - A.I.C. n. 103839039;

scatola contenente 1 flacone di vetro da 100 ml - A.I.C. n. 103839015;

scatola contenente 1 flacone di vetro da 250 ml - A.I.C. n. 103839027.

Titolare A.I.C: Intervet International B.V. con sede legale e domicilio fiscale in Win de Körverstraat, 35 - 5831 AN Boxmeer - Olanda.

Oggetto: variazione tipo TB - C.I.z: modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglio illustrativo secondo una procedura conforme agli articoli 30 o 31 della direttiva 2001/83/CE o agli articoli 34, 35 della direttiva 2001/82/CE (procedura di rinvio).

È autorizzata, per il medicinale veterinario indicato in oggetto, la modifica al punto 4.3 «Controindicazioni» e al punto 4.5 «Precauzioni speciali per l'impiego» del riassunto delle caratteristiche del prodotto e ai punti 5 e 12 del foglietto illustrativo, come di seguito indicato:

4.3 SPC «Controindicazioni» e punto 5 del foglietto illustrativo:

aggiungere la frase: «Non utilizzare nel pollame (comprese le uova) a causa del rischio di trasmissione della resistenza antimicrobica all'uomo»;

4.5 SPC «Precauzioni speciali per l'impiego» e punto 12 foglietto illustrativo «Avvertenze speciali»:

aggiungere la frase: «L'utilizzo di Cobactan LA 7,5% può costituire un rischio per la salute pubblica, a causa della trasmissione di resistenze antimicrobiche. Cobactan LA 7,5 % deve essere riservato al trattamento di condizioni cliniche che hanno risposto o che si ritiene possano rispondere scarsamente al trattamento di prima linea. Quando si utilizza il prodotto, è necessario attenersi ai regolamenti ufficiali, nazionali e regionali, relativi all'uso di prodotti antimicrobici. Un utilizzo elevato, incluso l'impiego del prodotto in modo differente dalle istruzioni fornite, può aumentare la prevalenza di tali resistenze. Quando possibile, Cobactan LA 7,5% deve essere utilizzato solo sulla base di test di sensibilità. Cobactan LA 7,5% è destinato al trattamento dei singoli animali. Non utilizzare a scopo preventivo o come parte di programmi sanitari per allevamenti. Il trattamento di gruppi di animali deve essere rigorosamente limitato a epidemie in corso, in base alle condizioni di impiego approvate.»

L'adeguamento degli stampati delle confezioni già in commercio deve essere effettuato entro 120 giorni.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: efficacia immediata.

12A13321

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario ad azione immunologica «PA OLVAC+I+E» vaccino inattivato in emulsione iniettabile per tacchini.

Provvedimento n. 1000 del 3 dicembre 2012

Medicinale veterinario ad azione immunologica "PA OLVAC+I+E" vaccino inattivato in emulsione iniettabile per tacchini.

Confezioni:

flacone in vetro e polipropilene da 250 ml A.I.C. numero 102360017

10 flaconi in vetro e polipropilene da 250 ml A.I.C. numero 102360029

Titolare A.I.C.: Fatro SpA con sede legale e domicilio fiscale in Ozzano Emilia (BO), via Emilia 285 codice fiscale 01125080372.

Oggetto del provvedimento:

Attribuzione numeri di A.I.C. alle confezioni in vetro - modifica apportata a seguito rinnovo Si attribuiscono alle confezioni in vetro i seguenti numeri di A.I.C.:

flacone in vetro da 250 ml (500 dosi) A.I.C. numero 102360031

10 flaconi in vetro da 250 ml A.I.C. numero 102360043

Le confezioni ora autorizzate sono le seguenti:

flacone in polipropilene da 250 ml (500 dosi) A.I.C. numero 102360017

10 flaconi polipropilene da 250 ml A.I.C. numero 102360029

flacone in vetro da 250 ml (500 dosi) A.I.C. numero 102360031

10 flaconi in vetro da 250 ml A.I.C. numero 102360043

La validità del medicinale veterinario resta invariata.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A13324

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Tilosina 20% Liquida TREI».

Provvedimento n. 1001 del 3 dicembre 2012

Medicinale veterinario "TILOSINA 20% Liquida TREI".

Confezioni:

flacone da 1 kg A.I.C. numero 103417010

tanica da 5 kg A.I.C. numero 103417022

bag in box da 5 kg A.I.C. numero 103417034

Titolare A.I.C.: Industria Italiana Integratori - TREI SpA con sede legale e amministrativa sita in Modena - Viale Corassori 62 - codice fiscale 04515040964.

Si autorizza la sostituzione degli eccipienti di seguito elencati con altri comparabili: metil paraidrossibenzoato con il metil paraidrossibenzoato sodico e propil paraidrossibenzoato con propil paraidrossdibenzoato sodico stesse quantità.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla nata di scadenza.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A13325

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Rinnovo di abilitazioni all'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie di impianti di messa a terra di impianti elettrici alla «Servizi Isacchi S.r.l.», in Bergamo.

Con decreto del Direttore Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, per la Vigilanza e la Normativa Tecnica, emanato ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica del 22 ottobre 2001, n. 462, è rinnovata per ulteriori cinque anni l'abilitazione, al sottonotato organismo:

Servizi Isacchi srl - Via Ghislanzoni 41 - Bergamo

L'abilitazione ha una validità quinquennale dalla data del 19 novembre 2012 .

12A13326

Rinnovo di abilitazioni all'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie di impianti di messa a terra di impianti elettrici alla «SEB - Servizi Elettrici Branchi S.r.l.», in Castelnuovo del Garda.

Con decreto del Direttore Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, per la Vigilanza e la Normativa Tecnica, emanato ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica del 22 ottobre 2001, n. 462, è rinnovata per ulteriori cinque anni l'abilitazione, al sottonotato organismo:

SEB - Servizi Elettrici Branchi srl - Via Milano 63 - Castelnuovo del Garda (VR)

L'abilitazione ha una validità quinquennale dalla data del 19 novembre 2012.

12A13327

Rinnovo di abilitazioni all'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie di impianti di messa a terra di impianti elettrici alla «ANCCP S.r.l.», in Livorno.

Con decreto del direttore generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, per la vigilanza e la normativa tecnica, emanato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 22 ottobre 2001, n. 462, è rinnovata per ulteriori cinque anni l'abilitazione, al sottonotato organismo:

ANCCP Srl via Nicolodi 43/1 Livorno

L'abilitazione ha una validità quinquennale dalla data del 28 novembre 2012.

12A13331

Rinnovo di abilitazioni all'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie di impianti di messa a terra di impianti elettrici alla «OVERTEC S.r.l.», in Roma.

Con decreto del direttore generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, per la vigilanza e la normativa tecnica, emanato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 22 ottobre 2001, n. 462, è rinnovata per ulteriori cinque anni l'abilitazione, al sottonotato organismo:

Overtec srl via Magnagrecia Roma

L'abilitazione ha una validità quinquennale dalla data del 19 novembre 2012.

12A13332

Estensione di abilitazioni all'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie di impianti di messa a terra di impianti elettrici alla «Genesia Certificazioni S.r.l.», in Milano.

Con decreto del direttore generale della Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica, visto il decreto del Presidente della Repubblica del 22 ottobre 2001, n. 462 e la direttiva del Ministero delle attività produttive dell'11 marzo 2002 l'organismo Genesia Certificazioni S.r.l. - Via E. Caviglia, 3 - Milano, è abilitato, a decorrere dal 26 novembre 2012 alle verifiche periodiche e straordinarie di impianti di messa a terra alimentati con tensione oltre i 1000V.

L'abilitazione di cui sopra integra quella conseguita con D.D. 7 ottobre 2008.

12A13333

Rinuncia dell'organismo Ecosim S.r.l. all'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 462/01.

Vista la comunicazione della società Ecosim S.r.l. in data 12 ottobre 2012 protocollo MISE n. 214678 del 17 ottobre 2012, relativa alla rinuncia ad effettuare le verifiche ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 462/01;

Visto il decreto direttoriale del 26 novembre 2012;

è accettata la rinuncia dell'Organismo Ecosim S.r.l., con sede in via Traversa Fiorentina, 10 - 59100 Prato (PO) all'effettuazione delle verifiche periodiche e straordinarie ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 462/01.

Pertanto il decreto ministeriale del 19 marzo 2010 cessa di avere efficacia.

12A13334

Rinnovo di abilitazioni all'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie di impianti di messa a terra di impianti elettrici alla «OEC S.r.l.», in Spadafora.

Con decreto del direttore generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, per la vigilanza e la normativa tecnica, emanato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 22 ottobre 2001, n. 462, è rinnovata per ulteriori cinque anni l'abilitazione, all'organismo OEC S.r.l. - Via Acquavena, 20 - Spadafora (ME).

L'abilitazione ha una validità quinquennale dalla data del 26 novembre 2012.

12A13335

Rinnovo di abilitazioni all'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie di impianti di messa a terra di impianti elettrici alla «Verimpianti S.r.l.», in Roma.

Con decreto del direttore generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, per la vigilanza e la normativa tecnica, emanato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 22 ottobre 2001, n. 462, è rinnovata per ulteriori cinque anni l'abilitazione, all'organismo Verimpianti S.r.l. - Via di Casal Bruciato, 49 – Roma.

L'abilitazione ha una validità quinquennale dalla data del 19 novembre 2012.

12A13336

MARCO MANCINETTI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2012-GU1-299) Roma, 2012 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 128,06)**	- annuale	€ **300,00**
*(di cui spese di spedizione € 73,81)**	- semestrale	€ **165,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 39,73)**	- annuale	€ **86,00**
*(di cui spese di spedizione € 20,77)**	- semestrale	€ **55,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00 (€ 0,83+ IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 21%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potrannno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.